

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 961 del 18/10/2017***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DI KIT ELISA E REAGENTI COLLEGATI PER LA DETERMINAZIONE DEL GLUTINE NEGLI ALIMENTI DA DESTINARE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.50/2016. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA NEL BANDO "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA"
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** presso la Sezione "Chimica Ambientale. Laboratorio di Riferimento Alimenti e Sostanze Stupefacenti" del Distretto Provinciale di L'Aquila è operante il Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo, unico laboratorio in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine nei prodotti alimentari;

**CHE** la suddetta importante certificazione è stata conseguita nell'ottobre 2013 e, dopo un anno in cui le attività si sono progressivamente intensificate, i controlli specifici sui prodotti alimentari per celiaci, volti a verificare il rispetto del valore massimo di tolleranza di 20 mg/kg, sono stati inseriti nel Piano annuale dei controlli sugli alimenti stabilito dalla Regione Abruzzo;

**CHE** trattasi di prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti destinati ai laboratori dei Distretti dell'Arta in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi e di conseguenza acquistati, negli anni passati, con affidamento diretto a società fornitrici in esclusiva degli stessi, tramite stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

**CONSIDERATO** che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

**PRESO ATTO** che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono i seguenti:

Codice	Descrizione della fornitura
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (Gliadina) approvato AOAC (ELISA 96 det.)
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)
R7006	RIDASCREEN® Cocktail Solution (105 ml) (soluzione per la preparazione dei campioni)
R7012	RIDASCREEN® Set of 3 Processed Gliadin Assay Controls (farine processate, 1 negativo e 2 positivi)

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione



dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

**VERIFICATO**, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 1**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”, come da stampa allegata (**Allegato 2**);

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”* (lett a));

**RILEVATO**, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

**VISTO** l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

**RITENUTO** necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

**VISTO** l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata....”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...”* (lett b) nella circostanza in cui *“la concorrenza e' assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni*



*alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";*

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**ACQUISITA**, a tal fine, la nota, allegata al presente provvedimento (**Allegato 3**), Prot.n°1286 del 16.02.2016, acquisita al ns.Prot.n°2024 del 16.02.2016, con la quale il RUP - Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila, congiuntamente al Dirigente della Sezione Chimica Ambientale, nell'ambito del processo di identificazione delle ditte per gli acquisti di prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, dichiara quanto segue *"la ditta R-Biopharm Srl produce e fornisce i Kit Elisa e i reagenti collegati per la determinazione del glutine negli alimenti. Tale prova è fra quelle per cui lo scrivente Distretto è accreditata: la procedura di accreditamento ha comportato, come richiesto dalla normativa di riferimento (ISO/IEC 17025:2005), la messa a punto del metodo e l'attuazione di una serie di protocolli di validazione e di controlli qualità. La sostituzione di questi prodotti con eventuali prodotti analoghi comporterebbe l'attivazione di un nuovo processo di validazione della prova, la riottimizzazione del metodo e dei controlli qualità, l'aggiornamento di tutta la documentazione prodotta per l'accreditamento e il mantenimento (procedure, modulistica, istruzioni, elenchi, ecc...) che risulterebbe eccessivamente oneroso in termini organizzativi, tecnici ed economici"*;

**PRESO ATTO** che la ditta R-BIOPHARM S.r.l., con propria nota del 29.08.2017 (**Allegato 4**), acquisita al ns Prot.n°0021366 del 05.09.2017, avente ad oggetto *"Dichiarazione di esclusività"*, resa ai sensi del DPR 445/2000), confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: *"i prodotti di seguito elencati sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano da R-Biopharm Italia S.r.l."*;

**VISTO** l'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse" (**Allegato 5**), pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 10.08.2017 ore 13:00 e a norma di legge;

**VERIFICATO** che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

**CONSAPEVOLE** che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta R-BIOPHARM S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;



**RITENUTO** necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro Ordine Diretto d'Acquisto rivolto al fornitore R-BIOPHARM S.r.l. nel bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA";

**RITENUTO** di porre quale prezzo a corpo la somma di € 989,00 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo unitario
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (Gliadina) approvato AOAC (ELISA 96 det.)	€ 458,00 + IVA
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)	€ 295,00 + IVA
R7006	RIDASCREEN® Cocktail Solution (105 ml) (soluzione per la preparazione dei campioni)	€ 115,00 + IVA
R7012	RIDASCREEN® Set of 3 Processed Gliadin Assay Controls (farine processate, 1 negativo e 2 positivi)	€ 121,00 + IVA

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

**DATO ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa forfettario di € 7.000,00 iva compresa, calcolato in base al consumo annuale medio riferito agli anni precedenti (€ 1.600,00 iva inclusa circa nell'anno 2015, € 800,00 iva inclusa circa nell'anno 2016) sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario anno 2017-2019, ripartita nel seguente modo:

- ♦ € 1.000,00 (iva inclusa) per l'anno 2017;
- ♦ € 6.000,00 (iva inclusa) per l'anno 2018;





**DATO ATTO** che, in base agli ordini effettuati nel 2017 dal Distretto di L'Aquila, il cui ammontare complessivo è pari a circa € 4.000,00 IVA inclusa dal mese di febbraio 2017 ad oggi, è emerso un aumentato fabbisogno dei prodotti di cui trattasi, dovuto all'aumento delle analisi effettuate dal "Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo" operante presso il Distretto stesso, la cui attività è stata svolta, soprattutto nell'anno in corso, all'effettuazione di controlli specifici sui prodotti alimentari per celiaci, volti a verificare il rispetto del valore massimo di tolleranza di 20 mg/kg, inseriti nel Piano annuale dei controlli sugli alimenti stabilito dalla Regione Abruzzo;

**DATO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta essere "aperta" in quanto viene lasciata al Distretto di L'Aquila la libertà di ordinare di volta in volta il materiale occorrente in base alle necessità analitiche;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

**DATO ATTO** che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;

## **DETERMINA**

1) **DI ATTIVARE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett b) del D.Lgs.50/2016, le idonee procedure di acquisto sul MEPA per la fornitura dei kit ELISA e reagenti collegati per la determinazione del glutine negli alimenti, indicati in narrativa, destinati al Distretto Provinciale di L'Aquila, Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo, unico laboratorio in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine nei prodotti alimentari, con inoltro di Ordine Diretto d'Acquisto (OdA) rivolto al fornitore R-BIOPHARM S.r.l. nel bando "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA";

2) **DI PRENDERE ATTO** della nota Prot.n°1286 del 16.02.2016, acquisita al ns.Prot.n°2024 del 16.02.2016, con la quale il RUP - Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila, congiuntamente al Dirigente della Sezione Chimica Ambientale, nell'ambito del processo di identificazione delle ditte per gli acquisti di prodotti con procedura negoziata senza previa



pubblicazione di bando, evidenzia le motivazioni tecniche che portano ad identificare la ditta R-BIOPHARM S.r.l. quale fornitrice "esclusiva" dei prodotti oggetto della presente fornitura.

3) **DI PRENDERE ATTO** della nota del 29.08.2017, acquisita al ns Prot.n°0021366 del 05.09.2017, avente ad oggetto "*Dichiarazione di esclusività*", (resa ai sensi del DPR 445/2000), con la quale la R-BIOPHERM S.r.l., confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: "*i prodotti di seguito elencati sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano da R-Biopharm Italia S.r.l.*";

4) **DI PRENDERE ATTO** di non aver avuto alcun riscontro all'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse", pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 10.08.2017 ore 13:00 e a norma di legge;

5) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che "*La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...*";

6) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

7) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva forfettaria di euro 7.000,00, al lordo di IVA, al capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario anno 2017-2019, ripartita nel seguente modo:

- ◆ € 1.000,00 (iva inclusa) per l'anno 2017;
- ◆ € 6.000,00 (iva inclusa) per l'anno 2018;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z31203F936** (*Allegato 6*);

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 18/10/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

